

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, N. 171 DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA P) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI DIRIGENZA SANITARIA.**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 11, comma 1, la lettera p) della citata legge n. 124 del 2015;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del .....

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

**Art. 1.**

*(Oggetto)*

1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.

**Art. 2.**

*(Modifiche alle Premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016)*

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016", è inserito il seguente capoverso: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del.....".

**Art. 3.**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016)*

1. All'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole "non inferiore a tre e non superiore a cinque" sono soppresse.

**Art. 4.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 5.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.

**Art. 6.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

## Relazione Tecnica

Il presente provvedimento normativo, integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di dirigenza sanitaria, discende dalla recente sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, della legge n. 124 del 2015, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, tra gli altri, dell' articolo 11, comma 1, lettera p), recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo, sia adottato previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di soddisfare il principio di leale collaborazione.

A tal fine, con il provvedimento in esame, utilizzando la delega di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 124 del 2015, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, si recepisce il suggerimento della Corte Costituzionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, correggendo il testo vigente, oltre che nelle premesse anche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 2016, eliminando la previsione che la "*rosa di candidati*" proposta dalla commissione regionale al Presidente della regione, sia "*non inferiore a tre e non superiore a cinque*", essendo l'unico emendamento non interamente accolto a suo tempo in sede di Conferenza Unificata sullo schema di dlgs. attuativo della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015.

Pertanto, per quanto sopra premesso, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.